

Numero
5538

fr

0

Bellinzona
15 novembre 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sicurezza
Alimentare e di veterinaria USAV
3033 Berna

*Invio per posta elettronica in formato Word
e PDF a vernehmlassungen@blv.admin.ch*

Procedura di consultazione sulla modifica delle ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Gentili signore, egregi signori,

ci riferiamo alla consultazione menzionata in epigrafe e tramite la presente vi ritorniamo il modulo di risposta.

Ringraziandovi per l'opportunità accordata di esprimersi in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegato:
- menzionato

Copia a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet



Consultazione sulla modifica delle Ordinanze sull'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (dal 21.8. al 21.11.2023)

Parere di

Nome / azienda / organizzazione / ufficio : Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio : CdS

Indirizzo, luogo : Residenza governativa, 6500 Bellinzona

Persona di contatto : Luca Bacciarini

Telefono : 091/814.41.00

E-Mail : luca.bacciarini@ti.ch

Data : 8 novembre 2023

Indicazioni importanti:

1. Non apportare modifiche alla formattazione del modulo!
2. utilizzare una riga separata per ogni articolo dell'ordinanza.
3. la dichiarazione elettronica come documento **Word** entro il 21 novembre 2023 al seguente indirizzo e-mail:
vernehmlassungen@blv.admin.ch

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e della veterinaria USAV
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Bern
Tel. +41 58 463 30 33
info@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

1 Osservazioni generali sull'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali negli scambi con paesi terzi (OITE-PT)

Siamo grati per l'opportunità di commentare la revisione delle ordinanze sull'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali. In linea di principio, siamo favorevoli alla maggior parte delle modifiche proposte, in particolare il rafforzamento dei controlli in caso di sospetta violazione della legislazione veterinaria (art. 64), la possibilità per l'USAV di sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi sanitari negli aeroporti (aggiunta all'art. 295a cpv. 4 dell'Ordinanza sulle epizoozie) e il divieto di importare animali da reddito o prodotti da questi animali trattati con antibiotici di riserva o promotori della crescita.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, riteniamo che debba essere affrontato anche l'aspetto dell'importazione della cosiddetta carne trattata con ormoni. Come per gli antibiotici di riserva e i promotori della crescita, anche le importazioni di carne bovina proveniente da animali a cui sono state somministrate sostanze ormonali attive dovrebbero essere vietate per motivi di tutela dei consumatori.

È deplorabile che i certificati non possano essere creati completamente per via elettronica nel nuovo sistema E-Cert. Chiediamo che E-Cert sia potenziato tecnicamente il prima possibile in modo che i certificati di esportazione per i Paesi terzi possano essere emessi interamente per via elettronica. Un sistema solo parzialmente digitalizzato è soggetto a errori e comporta un aumento dei costi di applicazione.

Inoltre, nella bozza deve essere aggiunto che i requisiti di archiviazione dei Cantoni devono essere soddisfatti anche per quanto riguarda l'E-Cert. A causa del cambiamento del nome dell'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere (UDSC), è necessario verificare in tutte e 5 le Ordinanze se il termine "dogana" utilizzato è ancora corretto.

Chiediamo inoltre che sia rivalutata la deroga all'art. 12 cpv. 3 lett a dell'OITEAc.

Ci permettiamo qui di menzionare un problema riguardante l'identificazione dei gatti tramite microchip. L'Ordinanza sulle epizoozie indica unicamente per i cani e gli equidi l'obbligo di utilizzare per l'identificazione un microchip con il codice del paese (per la Svizzera 756). Questo costituisce un grosso problema, specialmente per un Cantone di frontiera come il nostro. Abbiamo molti gatti identificati con numeri di microchip senza codice di paese (900) oppure codice di paese dell'Unione Europea che non sono accompagnati da un passaporto per animali da compagnia e non sono vaccinati nei confronti della rabbia. Poiché non esiste l'obbligo di utilizzare un microchip con codice di paese è praticamente impossibile per l'autorità cantonale risalire all'origine di questi animali. È impossibile determinare se si tratta di animali importati illegalmente o di animali nati in Svizzera. Non è quindi di conseguenza possibile valutare il rischio associato alla presenza di questi animali. Chiediamo quindi di considerare di inserire, in occasione della prossima revisione dell'OFE, l'obbligo di utilizzare un microchip con il codice di paese (756) per identificare gatti nati in Svizzera. Richiamiamo a questo proposito pure il Regolamento UE 577/2013.



2 Osservazioni sulle singole disposizioni dell'ordinanza sull'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali negli scambi con paesi terzi (OITE-PT)

Articolo	Commenti / osservazioni	Richiesta di modifica (testo proposto)
Art. 5a	Il rafforzamento della sicurezza alimentare attraverso l'introduzione di questa disposizione è accolto con favore. Tuttavia, dal punto di vista della protezione dei consumatori, è difficile capire perché l'importazione di alimenti di origine animale derivati da animali trattati con antibiotici di riserva o promotori della crescita non è vietata se questi alimenti contengono prodotti di origine vegetale. Questa deroga limita drasticamente il campo di applicazione della disposizione del cpv. 2. Di fatto, tutte le preparazioni di carne contenenti spezie potrebbero continuare a essere importate. Anche le esenzioni a e b riducono il campo di applicazione della disposizione, in particolare quando si allevano selvaggina, anfibi, molluschi e insetti.	Chiarire alle lettere a e b che si tratta di animali allevati. Cancellare il paragrafo 3 lett. f.
Art 13 cpv. 2	Le informazioni per i viaggiatori sono gradite <u>anche nelle principali stazioni ferroviarie e ai posti di frontiera</u> . Questo perché anche i viaggiatori provenienti da Paesi terzi potrebbero arrivare in Svizzera in treno o in auto/autobus.	La disposizione dovrebbe applicarsi anche alle principali stazioni ferroviarie e agli uffici doganali.
Art. 18 cpv. 4, lett. b	La notifica preventiva consente di affrontare in anticipo un potenziale problema. Pertanto, il periodo che intercorre tra la notifica preventiva e l'arrivo della spedizione dovrebbe essere esteso. Tuttavia, in molti casi, una notifica preventiva quattro ore prima dello sbarco non offre alle	Sostituire con "per i prodotti di origine animale: prima del carico della partita".

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e della veterinaria USAV
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Bern
Tel. +41 58 463 30 33
info@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

	<p>autorità di controllo un margine di manovra maggiore rispetto a una notifica allo sbarco. Una reazione preventiva da parte delle autorità è possibile solo se la notifica preventiva viene effettuata prima che la partita venga caricata nel Paese d'origine, e non è chiara la differenza tra le partite di pacchi soggette a controlli e i prodotti animali trasportati in pacchi.</p>	
Art. 19a	<p>Il nuovo obbligo di registrazione è corretto ed è un prerequisito per garantire la tracciabilità in caso di focolaio di bombi. Poiché tali partite possono essere suddivise anche successivamente e i bombi possono essere trasmessi a terzi o addirittura la produzione di bombi potrebbe essere stabilita in Svizzera, l'obbligo equivalente dovrebbe essere incluso nell'Ordinanza sulle epizootie in occasione delle prossime modifiche.</p>	<p>Includere una disposizione equivalente nell'Ordinanza sulle epizootie.</p>
Art. 24 cpv.4	<p>Sebbene il benessere degli animali non sia menzionato nella versione attuale, l'USAV non può autorizzare eccezioni alla procedura se ciò è associato a restrizioni del benessere degli animali vivi.</p>	<p>... autorizzare procedure diverse se si garantisce che non vi sia un aumento del rischio di introduzione di malattie <u>e che il benessere degli animali vivi non ne risulti limitato.</u></p>
Art. 49 cpv.1	<p>La formulazione del paragrafo 1 è infelice. Essa suggerisce che esistono due tipi di certificati e che l'autorità cantonale può essere ritenuta responsabile che il certificato originale sia allegato alla spedizione in esportazione.</p>	<p>Rivedere la formulazione.</p>
Art. 49, cpv.1, lett. d	<p>A seconda dell'esportazione, le merci potrebbero non essere ispezionate in loco e il certificato potrebbe essere inviato all'esportatore per posta. <u>È quindi responsabilità dell'esportatore allegare l'originale del certificato alla spedizione.</u></p>	<p>..... consegna il certificato sanitario originale firmato all'esportatore, che lo allega alla spedizione per l'esportazione.</p>
Cpv. 1' nuovo	<p>Ci rammarichiamo che un sistema elettronico come E-Cert costringa le autorità a stampare, firmare, scansionare e scaricare i certificati. I vantaggi tecnici e di sicurezza sembrano quindi molto ridotti e non rappresentano alcuna semplificazione per le autorità e gli altri portatori di interessi. <u>L'opzione della convalida elettronica dovrebbe essere introdotta il prima possibile.</u></p>	<p>Paragrafo 1" nuovo: l'USAV garantisce l'ulteriore sviluppo di E-Cert per poter emettere quanto prima certificati interamente per via elettronica. Informa le autorità cantonali competenti della data del passaggio.</p>

Art. 61 cpv. 1 lett. b e c	Per quanto riguarda gli animali, la lettera c) è superflua, in quanto gli animali sono (dovrebbero essere!) già controllati non appena lasciano l'aereo in conformità con la lettera b), cpv. 1.	"Animali e prodotti di origine animale trasportati via terra dall'aeroporto".
Art. 61 cpv. 2 lett. a	Sebbene le note esplicative parlino di un allentamento delle norme, la formulazione "più di tre giorni" non è corretta alla luce dell'obiettivo dell'articolo 61, che introduce i controlli.	Sostituire "più di tre giorni" con " <u>non più di tre giorni</u> ".
Art. 64 cpv.1 e 3	I test di laboratorio non sono rilevanti per le carenze OPAn! Completare il cpv.3 con "benessere animale".	Sostituire gli esami di laboratorio e i risultati di laboratorio con "ulteriori esami" e i risultati di laboratorio con i risultati degli esami Cpv.3: "Nel caso di un aumento generale del rischio per quanto riguarda la conformità con la salute degli animali, il <u>benessere degli animali</u> o i regolamenti sull'igiene degli alimenti in un paese di origine".
Art. 61 - 67	La dicitura "tre giorni" non è abbastanza precisa e in ogni caso tutti gli altri termini sono indicati in "ore", sostituire di conseguenza.	Sostituire con "72 ore".
Art. 91 - 93	In generale, i compiti svolti dai veterinari o dagli assistenti alla frontiera sono di natura ufficiale. Sarebbe quindi auspicabile che venissero mantenuti i termini definiti nell' Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, ossia veterinario ufficiale e assistente specializzato ufficiale anziché veterinario di confine e assistente GTD. Lo stesso vale per la formazione. Il contenuto della formazione continua è definito in modo ampio nell'ambito dell'ordinanza sulla formazione e può quindi includere contenuti specifici. Tuttavia, la formazione di base deve essere integrata nel concetto di formazione ufficiale del servizio veterinario pubblico.	Utilizzare la terminologia prevista dall'Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico. Fare riferimento a questa ordinanza quando si parla di formazione di base.
Art. 100 cpv. 2 lett. a	Ciò significa che i Cantoni dovranno ora provvedere alla formazione delle aziende di destinazione, degli importatori e delle imprese di trasporto. Con un aumento dell'onere sostenuto dai Cantoni.	² Organizza inoltre i corsi di formazione per le persone di cui all'art. 17. Non è previsto alcun costo per la partecipazione a tali corsi.

		<p>³¹ I responsabili TRACES degli uffici cantonali organizzano corsi di formazione per :</p> <p>a. i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari che utilizzano TRACES nel corso della loro attività.</p>
Art. 102k	<p>L'articolo stabilisce che il sistema deve includere il tipo di stoccaggio e di smaltimento. Questi processi sono generalmente eseguiti all'estero e l'autorità di esecuzione non dispone di tutte le informazioni necessarie per compilare correttamente questa sezione.</p> <p>Inoltre; è necessario aggiungere un nuovo paragrafo 2, in modo che tutti i certificati di esportazione verso Paesi Terzi possano essere realizzati il più rapidamente possibile all'interno di E-Cert e in formato digitale, senza dover modificare l'ordinanza. L'USAV deve essere autorizzato a farlo.</p>	<p>Alla lett e. eliminare "Conservazione ed eliminazione".</p> <p>(Cpv. 2 nuovo) A partire dalla data specificata dall'USAV, l'E-Cert contiene anche la firma elettronica del veterinario ufficiale responsabile per le partite in esportazione.</p>
Art. 102q	<p>È necessario aggiungere un nuovo paragrafo, poiché le esigenze per l'archiviazione dei documenti differisce nei vari Cantoni. I Cantoni dispongono dei propri dati in E-Cert e hanno quindi il diritto di archivarli secondo le proprie specifiche cantonali. Va sottolineata l'adozione congiunta del piano di archiviazione. Come per altre applicazioni gestite dalla Confederazione, i diritti di archiviazione dei Cantoni devono essere stabiliti per legge. Questo argomento richiede anche una revisione generale nella nuova Commissione permanente TIC del Servizio veterinario svizzero.</p>	<p>(nuovo) Le richieste dei Cantoni per l'archiviazione dei dati di loro competenza devono essere rivolte all'USAV. È adottato congiuntamente un piano di archiviazione che soddisfa i requisiti legali della Confederazione e dei Cantoni.</p>
Art.103 cpv. 1 lett. c	<p>Modificare come da art. 64</p>	<p>i costi per le analisi supplementari come da art. 64 cpv 3 così pure per la spedizione</p>
Ordinanza sulle epizootie	<p>Modifica redazionale art. 295a cpv.4 nuovo</p>	<p>... indipendente</p>
	<p>Inserimento di un articolo sul trasferimento dei bombi, cfr. proposta relativa all'articolo 19a della OITE-PT.</p>	

Ordinanza sugli emolumenti dell'USAV	Nessun commento.	
---	------------------	--



3 Osservazioni generali sull'Ordinanza relativa all'importazione, al transito e all'esportazione di animali e prodotti di origine animale negli scambi con gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia (OITE-EU)

Le modifiche sono fondate e ampiamente accolte. Accogliamo con particolare favore il fatto che il DFI possa richiedere ulteriori garanzie per tutte le specie e i prodotti una volta che la Svizzera avrà ottenuto lo status di Paese esente da malattie. Accoglie inoltre con favore il miglioramento della tracciabilità per l'importazione di bombi.

Tuttavia, ci rammarichiamo che non sia stata sfruttata l'opportunità dell'attuale revisione per rafforzare la responsabilità di tutte le parti coinvolte, siano esse il venditore, l'intermediario o l'acquirente, al fine di combattere meglio il commercio illegale di animali domestici. In effetti, la legge attuale attribuisce la responsabilità del processo di importazione all'importatore. Tuttavia, questo concetto è ancora poco definito e la responsabilità è diluita tra il venditore, il trasportatore (o intermediario) e l'acquirente. Poiché non è possibile stabilire correttamente le responsabilità, molto spesso i procedimenti penali per i reati vengono abbandonati. Nel contesto del commercio illegale, soprattutto di animali da compagnia, l'identità di chi agisce in qualità di venditore e di intermediario rimane spesso incerta. L'acquirente è visto come la vittima, anche se è il beneficiario finale della partita importata. Una chiara responsabilità di tutte le parti coinvolte porterebbe sicuramente a una punizione più sistematica dei reati nel processo d'importazione. Una responsabilità chiara e inequivocabile renderebbe senza dubbio meno attraente il commercio derivante dalle importazioni illegali e contribuirebbe a contenere il fenomeno a lungo termine. Riteniamo pertanto che la responsabilità delle parti coinvolte, non solo dell'importatore ma anche dell'acquirente, debba essere rafforzata e chiediamo che ciò sia incluso nell'attuale revisione.

Chiediamo inoltre integrazioni in materia di protezione e archiviazione dei dati, come indicato di seguito.

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e della veterinaria USAV
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Bern
Tel. +41 58 463 30 33
info@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch



4 Osservazioni sulle singole disposizioni dell'Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)

Articolo	Commenti / osservazioni	Richiesta di modifica (testo proposto)
Art. 6 cpv. 4	Controllare la versione francese.	
Art. 19a	Comparare con la richiesta di modifica all'art. 19a OITE-PT.	
Nuovo art. (21a)	Estensione delle responsabilità per il rispetto delle disposizioni legali applicabili lungo l'intero flusso di animali e merci durante l'importazione e il transito, con l'obiettivo di prevenire il più possibile il commercio illegale di animali e prodotti di origine animale (si vedano anche i commenti generali). Questo punto è molto importante per poter operare a livello cantonale.	Estensione delle responsabilità <u>a venditori, intermediari e acquirenti</u>
Sezione 7: sistema informatico TRACES	<u>Mancano completamente le disposizioni in materia di protezione e archiviazione dei dati.</u> Come per i sistemi informativi OITE ed E-Cert, queste devono essere riviste e integrate. Per ulteriori dettagli, si veda il commento all'art. 102q OITE-PT. La diversità dei sistemi informativi rende necessaria un'analisi coordinata degli aspetti relativi alla protezione e all'archiviazione dei dati e una regolamentazione adeguata.	Aggiungere come da commento

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e della veterinaria USAV
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Bern
Tel. +41 58 463 30 33
info@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

Art. 42a	I riferimenti all'applicabilità delle disposizioni comuni per i sistemi informativi OITE ed E-Cert devono essere adattati alle modifiche apportate in conformità alla presente proposta.	Modificare i rimandi come da commento
----------	--	---------------------------------------

5 Osservazioni generali sull'Ordinanza Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc)

Lo scopo principale di questa revisione è quello di armonizzare la legislazione svizzera con quella europea in seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. In alcuni casi, tuttavia, questo adeguamento rappresenta un allentamento delle norme sull'importazione. In particolare, la proposta di consentire il rilascio di un passaporto svizzero per animali da compagnia agli animali i cui proprietari non risiedono in Svizzera e hanno solo un legame stretto con la Svizzera è un allentamento ingiustificato. Anche se l'obiettivo dell'emendamento è quello di semplificare le procedure amministrative per i proprietari di animali da compagnia, ciò comporterebbe controlli più complessi da parte del veterinario curante, che dovrebbe decidere sulla base di domande molto diverse e documenti ambigui, se il passaporto debba essere o meno rilasciato. Ciò comporterebbe inoltre enormi problemi di applicazione e aumenterebbe l'incertezza giuridica dei veterinari cantonali, che dovrebbero prendere decisioni impugnabili sul rifiuto di rilasciare un passaporto per un animale importato illegalmente. Respingiamo pertanto fermamente il nuovo articolo 34.

Chiediamo inoltre di rivalutare l'applicazione da parte della Svizzera della deroga alla vaccinazione antirabbica all'art. 12, cpv. 3, lett. a.

6 Osservazioni sulle singole disposizioni dell'Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc)

Articolo	Commenti / osservazioni	Richiesta di modifica (testo proposto)
Art. 3, art. 6a e art. 7	<p>Le note esplicative non spiegano perché il numero massimo di animali da compagnia per l'importazione agevolata ai sensi della OITEAc sia stato eliminato per tutte le specie animali ad eccezione di cani, gatti e furetti e perché non sia stato eliminato proprio per cani, gatti e furetti.</p> <p>Riteniamo tuttavia sensato mantenere il limite perché facilita i controlli specialmente di fronte a sospette imputazioni che potrebbero rivestire carattere commerciale.</p>	
Art. 12, cpv. 3, lett. a	<p>L'applicazione in Svizzera di questa deroga, applicata nell'UE oramai solamente da un paio di Stati membri, è problematica sotto più punti di vista e <u>aumenta considerevolmente il rischio rabbia</u> in quanto non è utilizzata solamente per importare cuccioli dai paesi confinanti provenienti da allevamenti riconosciuti. La maggior parte dei cani importati in deroga proviene da allevamenti dubbi, cambiano più volte proprietario prima di essere rivenduti al detentore finale tramite portali web o negozi di animali.</p>	Art. 12, cpv. 3, lett. a <u>abrogato</u>
Art. 14 cpv.3 ^{bis}	<p>Ribadendo quanto esposto a proposito dell'art. 12, questa facilitazione per i proprietari e l'USAV comporta un aumento <u>del rischio di rabbia</u>. Inoltre, comporterà un aumento del carico di lavoro per le autorità cantonali a causa di un numero sempre crescente di casi di importazione irregolare sempre più complessi. Pertanto, dovrebbe essere stralciata. Dal certificato veterinario si evince solo quando l'animale è stato importato negli Stati ai sensi dell'art. 6 cpv.1 lett. a.</p> <p><u>Se il certificato veterinario non è più disponibile, la tracciabilità non è garantita.</u></p>	Cpv.3 ^{bis} <u>da eliminare</u>
Nuovo Art. 29 cpv. 4	<p>Poiché la gestione degli animali in quarantena è associata a costi molto elevati e il numero di casi è molto alto specialmente per Cantoni di frontiera come il nostro, dovrebbe poter essere previsto un deposito.</p>	<p>Nuovo: art. 29 cpv. 4: "In caso di sequestro, le autorità possono richiedere un deposito ai proprietari dell'animale per garantire la copertura delle spese derivanti dalla gestione</p>

	Dove una quarantena è necessaria, si deve garantire che i costi siano ampiamente coperti, in modo che il Cantone non debba sostenere i costi elevati se i proprietari degli animali non sono in grado di pagare.	dell'animale. Se la cauzione non viene fornita, le autorità possono ordinare l'immediata eutanasia dell'animale".
Art. 34	<p>La suddivisione in due articoli è opportuna da un punto di vista giuridico. Respingiamo con le seguenti motivazioni il rilascio di passaporti per animali da compagnia a persone <u>non</u> residenti in Svizzera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il passaporto per animali da compagnia perde credibilità quale documento ufficiale, con aumento di possibili frodi; - i criteri per stabilire quando un passaporto per animali da compagnia è ammissibile per i proprietari non residenti in Svizzera sono vaghi e indefiniti. Non ci si può aspettare che i veterinari decidano sull'ammissibilità o il rifiuto di una richiesta di passaporto per animali da compagnia. Finora il criterio della residenza è stato sempre chiaro; - aumento delle richieste di assistenza da parte dei veterinari al servizio veterinario cantonale per ottenere l'autorizzazione nei singoli casi. Ciò comporterà una mole non indifferente di lavoro aggiuntivo per il servizio veterinario; - notevole aumento del numero di casi con irregolarità, che comporterà un ulteriore onere per il servizio veterinario cantonale, in particolare per i proprietari di animali domestici (con passaporti non autorizzati) e per i veterinari (a causa di passaporti per animali domestici rilasciati illegalmente) e quindi un aumento dei rischi. <p><u>Il notevole lavoro supplementare per le autorità cantonali e l'aumento del rischio sono compensati solo da un piccolo sgravio per i proprietari, il che rende il cambiamento complessivamente sproporzionato.</u></p>	<p><u>Mantenere il contenuto dell'attuale art. 34</u></p> <p>Stralciare i cpv. 2 e 3 dell'art. 34 così come proposti</p>
Art. 34a cpv.2 lett. a e cpv.3	<p>Si deve aggiungere che non solo la data dell'impianto deve essere registrata, ma anche <u>la data di lettura</u> nel caso di un cane già chippato.</p> <p>La frase del paragrafo 3 deve essere eliminata, in quanto <u>non possono essere rilasciati passaporti per animali da compagnia ai proprietari che non risiedono in Svizzera.</u></p>	

7 Osservazioni generali sull'Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

Accogliamo favorevolmente l'estensione delle garanzie per quanto riguarda l'IBR ai camelidi e cervidi.

8 Osservazioni sulle singole disposizioni dell'Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

Articolo	Commenti / osservazioni	Richiesta di modifica (testo proposto)
Allegato 1, No. 26	Le informazioni contenute nell'OITE-PT non corrispondono a quelle contenute nell'OITE-PT-DFI, modificata in base al Regolamento (UE) 2022/488, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.	
Cifra. 1 nota a piè di pagina Allegato 3 (art. 3)	La nota a piè di pagina nell'attuale OITE-PT-DFI al punto 1 è "12", e non "1" o "2".	Correggere la cifra
Allegato 5	Accordo di principio, si rinuncia all'esame dei singoli riferimenti.	

9 Osservazioni generali sull'Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI)

Accogliamo favorevolmente l'estensione delle garanzie per quanto riguarda l'IBR ai camelidi e cervidi.

10 Osservazioni sulle singole disposizioni dell'Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI)

Articolo	Commenti / osservazioni	Richiesta di modifica (testo proposto)
Allegato 1	Accordo di principio, si rinuncia all'esame dei singoli riferimenti.	